

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "S.A.M.O.T. CATANIA ETS"

Art.1. E' liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, una Associazione denominata "SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ETS" in breve denominata "S.A.M.O.T. CATANIA ETS", con sede in Catania, via Enna n.18.

L'acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Prima di tale momento non avendo l'ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini dell'applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117, tale denominazione non potrà in alcun modo essere adoperata.

Art.2. L'assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o più sedi secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 48 primo comma del codice del Terzo settore.

Art.3. La durata dell'associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2021.

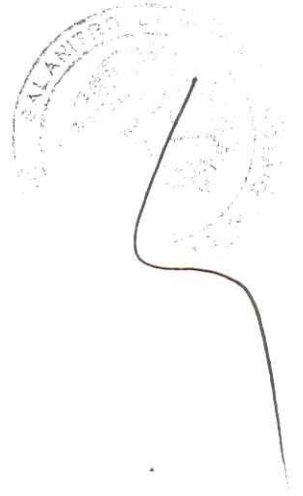
Art.4. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (lettere b e c dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117) ed in particolare in favore dei malati critici in fase avanzata e/o terminale, dei malati acuti e cronici e degli anziani.

Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di interesse generale di promozione e attuazione delle forme di assistenza socio-sanitaria, in particolare delle persone malate, anche in fase avanzata e/o terminale, dei malati cronici e degli anziani, al fine di garantire la qualità e la dignità di vita, alleviando la sintomatologia attraverso idonei interventi terapeutici ed assistenziali, migliorando, ove possibile, le situazioni ambientali dei sofferenti, con divieto per l'Ente di svolgere attività diverse.

Discendono conseguentemente dalla predetta finalità statutaria le seguenti attività connesse:

A) l'organizzazione, la gestione ed il controllo della cura e dell'assistenza domiciliare al malato critico in fase avanzata e/o terminale, al malato acuto o cronico ed all'anziano, direttamente o mediante stipula di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o Privati;

b) la realizzazione e la gestione di centri clinici residenziali - tipo hospice, R.S.A. (residenze sanitarie



assistite), Case di Riposo, Case di cura, Comunità alloggio, Consultori, Ambulatori e Poliambulatori, operanti nel settore delle cure mediche antalgiche, sintomatiche, psicologiche ed assistenziali continue, sulla base delle linee guida e dei principi delle "evidence based medicine" (medicina basata sull'evidenza) di alto profilo scientifico;

c) la creazione di sedi secondarie;

d) L'attuazione in forma esclusiva o partneriale dell'ospedalizzazione domiciliare rivolta a tutte le patologie acute, croniche ed inguaribili;

e) La promozione, la diffusione e la conoscenza delle cure palliative e della terapia del dolore in campo scientifico, clinico e sociale avvalendosi di mezzi idonei (corsi di formazione professionale (anche ECM) e qualificazione, seminari, congressi etc.) anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

f) La istituzione di relazioni scientifiche e di contatti con Società affini e con Enti pubblici e privati Nazionali ed Internazionali cointeressati ai medesimi scopi;

g) L'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) La promozione di attività di volontariato nell'ambito della Medicina Palliativa, con la costituzione di gruppi autonomi o di strutture interne all'Associazione che abbiano i seguenti scopi:

1) sostegno del paziente e del suo gruppo familiare in relazione ad esigenze di natura pratica sociale;

2) promozione di attività e di iniziative volte alla diffusione della cultura delle cure palliative;

3) attuazione di iniziative volte al reperimento di mezzi economici destinati al sostegno dell'associazione;

I) Servizi strumentali, organizzativi e gestionali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, anche se le stesse fossero secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate.

Art.5. PATRIMONIO. Il patrimonio è costituito:

- dalle quote Sociali;

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

- da eventuali redditi patrimoniali propri;

- da eventuali utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all'art.5 comma 1 lett. b)g) o h));

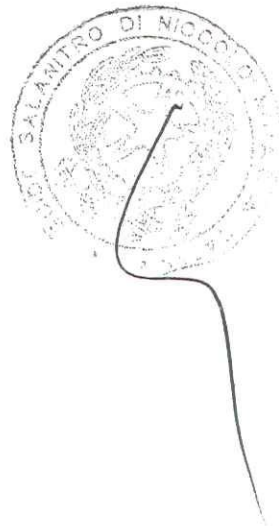
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro fini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.6. L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, nè qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

Art.7. AMMISSIONE DEI SOCI. Chiunque, a domanda scritta, può chiedere di far parte dell'Associazione. L'Ammissione di



nuovi associati viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e la qualità di associato si acquisisce dopo la delibera da parte di esso.

Gli associati che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti da statuto, regolamenti e deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno diritto:

- a frequentare i locali dell'associazione;
- ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dalla associazione.

Art. 8. Gli associati partecipano all'Assemblea Generale con diritto di discussione e di voto, eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art.9. La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità o di indegnità, conseguente a condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio di Amministrazione dichiara l'associato escluso per morosità, se l'associato stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il 30 giugno dell'anno medesimo. Sulla esclusione per indegnità decide sempre il Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata.

Art.10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONI. Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale).

Art. 11. L'ASSEMBLEA DEI SOCI. Gli associati sono convocati 1 (una) volta all'anno in Assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorrerà in Assemblea generale straordinaria. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno 1/3 (un terzo) degli associati ne facciano domanda scritta. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso inviato a domicilio, anche per posta elettronica, agli associati e con manifesto affisso nella sede sociale dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Gli avvisi e il manifesto dovranno contenere la indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori. Per potere partecipare alle riunioni dell'Assemblea, l'associato dovrà essere in regola con le quote sociali o avere versato la quota sociale per l'anno in corso, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea è valida in 1° convocazione se è presente almeno la metà degli associati; in 2° convocazione, almeno un'ora dopo dall'orario di convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 12. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, delibera sul Conto Consuntivo, sul Bilancio Preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche da apportare allo statuto della Associazione e su ogni altra proposta del Consiglio.

Ciascun associato ha diritto nell'assemblea ad 1 (un) voto.

Art.13. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

In caso di vacatio per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'Assemblea degli associati.

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

Art. 14. Il Consiglio è organo deliberante e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulla attività svolta, nonché alla determinazione della misura delle quote sociali.

Il consiglio studia i problemi, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea degli associati.

Art. 15. Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi.

Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori.

ART. 16. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per 2 (due) sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Art. 17. IL PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione, ove ciò non sia



fatto dall'Assemblea in sede di elezione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 18. ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Può esercitare la revisione legale dei conti.

Se collegiale l'Organo è composto da tre membri; l'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Art. 19. Qualsiasi modifica allo Statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea degli Associati, con il voto di almeno due terzi degli associati presenti.

Art. 20. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, ad ente avente analoghe finalità.

Art. 21. Al fine di potere ottenere la qualifica di ente del Terzo settore, gli amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il registro unico nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro.

Art. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore.

F.to: Nicolo' Mellini; Guido Salanitro.

E' copia conforme all'originale,
Catania, *Ventuno maggio due mila ventuno*



per gli usi consentiti
[Handwritten signature]